

CAMERA DEI DEPUTATI N. 363

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANGIORGIO, GHEZZI, MASINI, PIZZINATO, ALVETI, DI PRISCO, GUIDI, INNOCENTI, LARIZZA, LONGO, MANCINA, MUSSI, NICOLINI, REBECCHI, SANNA, TURCO, VELTRONI

Legge quadro di riordino degli strumenti di politica attiva del lavoro e di formazione professionale

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La velocità dei mutamenti culturali, sociali ed economici che hanno caratterizzato l'ultimo decennio richiedono una innovazione normativa e tecnica che modifichi e ampli lo spettro di azione della legge n. 845 del 1978 ed una revisione dell'impianto concettuale della legge stessa. La legge quadro, infatti, pur tentando di recuperare la formazione professionale nell'ambito delle politiche per l'impiego, modificando il ruolo tradizionale di sottosistema scolastico, continua a collocare la formazione professionale in una visione segmentata, come uno strumento, accanto ad altri strumenti e strategie che compongono il quadro delle politiche attive del lavoro, in assenza, però, di una programmazione e di un governo unitario.

La presente proposta di legge considera invece le singole componenti — osservazione del mercato del lavoro; orientamento; formazione professionale; agenzie per l'impiego — in una visione sistemica-integrata, proponendone una normativa unitaria. Ne consegue un quadro legislativo, quindi, finalizzato alla attivazione di un processo unitario di programmazione delle politiche formativo-occupazionali che necessariamente accentua il ruolo del governo delle regioni.

L'attuale quadro normativo, in cui competenze statali e regionali si intersecano non raggiungendo sempre i necessari elementi di sintesi e di interazione, rende poco incisive le azioni finalizzate ad assicurare il governo delle politiche del lavoro e a perseguire obiettivi di sviluppo.

Si tratta quindi di conferire alle regioni quegli strumenti istituzionali che consentano di esprimere in modo coordinato strategie unitariamente determinate.

Quanto sopra comporta una riconsiderazione e un rilancio del ruolo politico delle regioni quale snodo programmatico e di governo complessivo del sistema locale, nella cui articolazione diventa di fondamentale importanza una nuova definizione dei raccordi fra regione ed enti locali.

Ciò comporta una programmazione strategica pluriennale riferita a tutto l'arco delle politiche regionali per l'impiego supportata dalla base conoscitiva fornita dagli osservatori regionali del mercato del lavoro e che individua nelle agenzie regionali per l'impiego uno strumento per incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Una programmazione regionale quindi, riferita all'analisi dei bisogni — e alla determinazione delle priorità, degli obiettivi e delle tipologie d'attività —, all'osservazione del mercato del lavoro e delle azioni di formazione professionale, di orientamento e di sostegno all'occupazione, che contenga criteri di valutazione degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli perseguiti, che preveda, quale momento unitario di consultazione, la commissione regionale dell'impiego.

Ne consegue, per le regioni, un ruolo istituzionalmente più proprio e strategicamente fondamentale che, oltre alle primarie competenze regionali in materia di orientamento e di formazione professionale, consenta di acquisire un fondamentale ruolo di governo, di sintesi e di coordinamento di tutti gli strumenti necessari ad una politica di sviluppo, concorrendo all'azione del governo centrale in un quadro di maggior chiarezza, in cui diviene indispensabile una puntuale precisazione dei rapporti programmatici tra Stato e regioni.

1. Con l'articolato del capo I, « Politiche di sviluppo e del mercato del lavoro », si individuano gli strumenti e le modalità della programmazione nazionale e regio-

nale affermando l'autonomia, per le regioni, di fissare i propri obiettivi di sviluppo pur nel quadro delineato a livello nazionale e comunitario.

2. Con l'articolato del capo II, « Osservazione del mercato del lavoro », si prevede che l'osservazione del mercato del lavoro venga assicurata dagli osservatori regionali in raccordo con la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro a cui spettano compiti di coordinamento e armonizzazione dei diversi sistemi informativi regionali, attraverso specifici accordi di programma tra Stato e regioni.

Le regioni devono istituire con propria legge gli osservatori del mercato del lavoro.

3. Con l'articolato del capo III, « Orientamento », si afferma l'unitarietà dell'orientamento inteso come strumento volto a garantire condizioni di uguali opportunità nella scelta e nell'accesso al lavoro con particolare riferimento alle donne.

Infatti, le persistenti barriere culturali che limitano o escludono le donne dall'assunzione di ruoli lavorativi o da percorsi di carriera « tradizionalmente maschili », possono essere superate anche attraverso specifiche azioni di orientamento.

Le regioni emanano leggi istitutive dei servizi per l'orientamento; l'articolo 7 ne fissa i compiti e le attività.

4. Nel capo IV, « Formazione professionale », gli articoli 8 e 9 definiscono l'oggetto e le tipologie di intervento nonché i destinatari della formazione. La formazione professionale, quale strumento delle politiche attive del lavoro e agente di sviluppo, si qualifica come diritto di ogni cittadino sia per l'accesso al lavoro, dopo ogni ordine e grado di scuola, che come formazione permanente durante l'arco della vita lavorativa.

Le attività di formazione professionale si realizzano attraverso corsi per gruppi omogenei di utenza o attraverso interventi personalizzati.

L'articolo 10 prevede che tutta l'attività formativa venga predisposta in forma progettuale e nel rispetto dei criteri di interazione col sistema produttivo al fine di facilitare l'alternanza tra le esperienze formative e le esperienze di lavoro. Le regioni predispongono gli indirizzi e le modalità cui deve corrispondere la progettazione delle attività formative, nonché i profili professionali, tenuto conto di quanto determinato a livello nazionale in ordine all'individuazione degli obiettivi formativi professionali perseguibili.

Gli articoli 11 e 12 indicano i soggetti gestionali di attività di formazione professionale e i relativi ambiti operativi.

L'articolo 11, in particolare, prevede una pluralità di soggetti pubblici e privati che attraverso lo strumento della convenzione concorrono a comporre il piano delle attività di formazione all'interno degli indirizzi e delle politiche espresse a livello regionale.

Vengono eliminati i precedenti vincoli di natura « protezionistica » nei confronti degli enti di formazione professionale pubblici e afferenti l'area del cosiddetto « pubblico-sociale », allargando lo spettro dei soggetti anche ad organismi che non abbiano come esclusivo fine la formazione professionale nonché alle imprese e loro consorzi.

L'aver inserito le imprese tra i soggetti che hanno titolo a gestire attività di formazione professionale, pur nei limiti e alle condizioni fissati dagli articoli 13 e 15, significa avere assunto come dato l'interazione tra sistema delle imprese e sistema della formazione e la necessità che gli interventi di riqualificazione delle risorse umane avvengano all'interno di contesti governati in cui specifico peso abbiano sia politiche più generali di sviluppo che strategie aziendali.

L'articolo 14 definisce le interazioni tra sistema di formazione professionale e sistema scolastico. La formazione professionale, in quanto parte del sistema formativo più generale, si colloca sequenzialmente dopo la scuola dell'obbligo e in un rapporto di integrazione con la scuola media superiore e l'università. Vengono per-

tanto determinate le modalità di uscita e di reingresso tra la scuola e la formazione professionale e viceversa, nella prospettiva di un sistema scolastico flessibile basato su crediti formativi.

Le regioni possono attivare convenzioni con le autorità scolastiche al fine di promuovere ogni utile iniziativa volta a facilitare le scelte scolastiche professionali e l'approccio degli studenti con il mondo del lavoro.

Gli articoli 16, 17 e 18 trattano: l'attestato di qualifica, il documento di formazione, i diritti degli allievi.

Si afferma che l'attestato di qualifica ha valore legale e che deve essere valutato ai fini dei pubblici concorsi.

Viene inoltre istituito il documento di formazione, quale appendice al libretto di lavoro, in cui devono essere annotate, dagli uffici del lavoro, le competenze professionali acquisite dal singolo sia attraverso corsi di formazione professionale, sia attraverso le esperienze lavorative. Si afferma, in sostanza, che le esperienze formative, accumulate a vario titolo nel corso della vita lavorativa, costituiscono un credito istituzionalmente documentabile.

Gli utenti della formazione professionale godono a tutti gli effetti dei diritti previsti dalla legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori) e delle agevolazioni previste dalle leggi regionali sul diritto allo studio.

Gli articoli 19 e 20 individuano le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ISFOL.

L'articolo 21 prevede che, annualmente, venga inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle regioni, tramite l'ISFOL, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale.

5. Il capo V disciplina le « Agenzie per l'impiego ». L'articolo 22 modifica l'articolo 24 della legge n. 56 del 1987, regionalizzando le agenzie per l'impiego.

Le regioni, pertanto, sono chiamate ad emanare leggi istitutive delle agenzie per l'impiego disciplinandone ambiti, funzioni e competenze.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assicura azioni di indirizzo e di coordinamento delle agenzie regionali per l'impiego.

6. Il capo VI riguarda gli « Organi consultivi del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle politiche formativo-occupazionali ». Oltre alla commissione centrale per l'impiego, di cui all'articolo 23, viene istituito il comitato di

coordinamento delle regioni composto dagli assessori regionali al lavoro e alla formazione professionale.

7. Il capo VII disciplina le « Relazioni annuali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle politiche formativo-occupazionali ». Gli articoli 25 e 26 fissano le modalità e i contenuti della relazione annuale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale al Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

POLITICHE DI SVILUPPO E DEL MERCATO DEL LAVORO

ART. 1.

(Finalità delle politiche attive del lavoro).

1. Allo scopo di concorrere a realizzare il diritto al lavoro, di dare attuazione alla politica attiva dell'impiego e di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, lo Stato, le regioni e le province autonome, in coerenza con le politiche comunitarie, promuovono e sviluppano quali componenti di un sistema unitariamente programmato:

- a) l'osservazione del mercato del lavoro;
- b) l'orientamento;
- c) la formazione professionale;
- d) le agenzie per l'impiego.

2. L'osservazione del mercato del lavoro acquisisce ed elabora informazioni sui fenomeni relativi all'incontro della domanda e dell'offerta, al fine di trarre elementi per la programmazione e la valutazione delle politiche formativo-occupazionali e concorrere all'individuazione e alla manutenzione del repertorio delle professionalità.

3. L'orientamento è finalizzato a facilitare scelte personali autonome e consapevoli per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la transizione tra studio e lavoro e tra i vari tipi di attività lavorativa.

4. La formazione professionale, nel quadro della formazione continua, mira

al superamento delle diseguaglianze creando condizioni di pari opportunità per l'elevazione professionale; concorre all'inserimento, alla permanenza e al reinserimento nel lavoro, favorendo la acquisizione di conoscenze culturali-metodologiche, scientifico-tecnologiche e di abilità tecnico-operative relative all'esercizio dei vari ruoli professionali, nel lavoro dipendente, autonomo ed associato e nelle attività professionali libere.

5. Le agenzie per l'impiego sono finalizzate:

a) ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

b) a promuovere, incrementare e mantenere l'occupazione con particolare riguardo alle categorie in questo ambito svantaggiate;

c) a sviluppare l'imprenditorialità, nella forma singola o associata.

ART. 2.

(Programmazione delle politiche di sviluppo e del mercato del lavoro).

1. L'unitarietà della programmazione del sistema di cui all'articolo 1 si realizza, a livello nazionale e a livello regionale, attraverso l'elaborazione di programmi pluriennali e di piani annuali.

2. A livello nazionale, il programma pluriennale, sulla base dei fabbisogni individuati, deve indicare priorità, obiettivi e tipologie delle risorse e dei contenuti e delle azioni volte a favorire:

a) lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo o interessate da fenomeni di forte declino produttivo;

b) la lotta alla disoccupazione di lunga durata nonché l'inserimento professionale dei giovani e delle categorie sociali più deboli sul mercato del lavoro.

3. I programmi pluriennali nazionali devono inoltre:

a) indicare metodi, meccanismi e parametri di valutazione dei risultati at-

tesi nonché effettivamente conseguiti anche dalle singole azioni;

b) tenere conto dei pareri e delle proposte formulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

4. A livello regionale, il programma pluriennale, in coerenza con i piani pluriennali nazionali, viene elaborato, in stretto collegamento con gli enti locali:

a) assumendo come riferimento i piani regionali di sviluppo territoriale o settoriali;

b) sulla base delle rilevazioni e delle analisi della osservazione sistematica del mercato del lavoro;

c) avvalendosi dei pareri e delle proposte formulate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

5. Il programma regionale pluriennale prevede:

a) l'analisi dei fabbisogni espressi da ciascuna delle componenti di cui all'articolo 1, comma 1;

b) la determinazione delle priorità, degli obiettivi, delle risorse e delle tipologie delle attività di osservazione del mercato del lavoro e delle azioni di orientamento, di formazione professionale e di sostegno all'occupazione;

c) la valutazione degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli perseguiti, correlati ai costi sostenuti, dalle iniziative promosse attraverso il programma pluriennale;

d) la definizione dei metodi e dei parametri di valutazione di efficacia per le iniziative che vengono programmate.

6. I piani regionali annuali prevedono:

a) le direttive e le istruzioni in ordine alle procedure ed alle modalità per l'attuazione delle diverse iniziative;

b) i costi, le modalità di copertura finanziaria, i soggetti competenti all'attuazione ed i tempi di attuazione;

c) gli aggiornamenti e le modifiche del programma pluriennale resesi necessarie per il suo adeguamento a sopravvenute esigenze;

d) le modalità di eventuale partecipazione finanziaria degli utenti.

CAPO II.

OSSERVAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

ART. 3.

(Competenze statali e regionali in materia di osservazione del mercato del lavoro).

1. L'attività di osservazione del mercato del lavoro finalizzata alla programmazione e valutazione delle politiche formativo-occupazionali, di cui all'articolo 1 della presente legge, viene assicurata dagli osservatori istituiti dalle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Le regioni emanano leggi istitutive dell'osservatorio del mercato del lavoro regionale disciplinandone, in coerenza con la legge 28 febbraio 1987, n. 56, ambiti, funzioni, competenze ed articolazioni territoriali, in raccordo con la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro.

ART. 4.

*(Competenze statali
in materia di sistemi informativi).*

1. Il coordinamento e l'armonizzazione dei diversi sistemi informativi regionali, facenti capo all'osservatorio del mercato del lavoro, all'orientamento, alla formazione professionale e alla agenzia per l'impiego, vengono curati dalla commissione tecnica, di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,

anche attraverso specifici accordi di programma tra l'amministrazione statale e regionale.

ART. 5.

*(Competenze regionali
in materia di sistemi informativi).*

1. Le regioni, in coerenza alle finalità di cui all'articolo 1, istituiscono un sistema permanente informativo per l'osservazione territoriale delle dinamiche occupazionali formative.

CAPO III.

ORIENTAMENTO

ART. 6.

(Finalità ed interventi).

1. L'orientamento è un processo continuo che interessa la persona in ogni suo momento di scelta, ed è volto a favorire nei giovani e negli adulti le capacità di correlare potenzialità ed aspettative personali alla realtà del mondo del lavoro.

2. L'orientamento è uno strumento volto a facilitare scelte che garantiscono l'uguaglianza di opportunità per le donne nell'accesso al lavoro, nella transizione tra scuola e lavoro e nella mobilità professionale.

3. Per il conseguimento delle finalità orientative, gli interventi si articolano in iniziative a carattere formativo, inserite nei processi di formazione, volte alla conoscenza degli interessi professionali e allo sviluppo delle capacità decisionali, alla conoscenza e comprensione della realtà socio-economica e alla capacità di selezione ed uso della informazione.

4. L'orientamento si realizza all'interno della normale attività didattica in tutti gli ordini di scuola e nella formazione professionale, attraverso iniziative specifiche dei due sistemi formativi e at-

traverso iniziative concordate e fra loro integrate.

5. Competono in particolare alle regioni iniziative e servizi volti allo sviluppo di conoscenze specifiche relative al mercato del lavoro, alle professioni, ai percorsi formativi, alla realtà socio-economica e ai loro mutamenti.

ART. 7.

(Compiti ed attività delle regioni).

1. Le regioni emanano leggi istitutive dei servizi per l'orientamento.

2. Ai servizi regionali per l'orientamento competono:

a) l'organizzazione delle informazioni e l'elaborazione di analisi di livello regionale finalizzate all'orientamento dei giovani e degli adulti sul proprio territorio;

b) la produzione e diffusione dei materiali specifici di supporto alle iniziative formative e informative per l'orientamento;

c) le iniziative di sensibilizzazione e informazione diffuse attraverso i mezzi della comunicazione di massa;

d) l'organizzazione dei centri di documentazione con funzione di informazione e sostegno delle scelte, destinati a soddisfare le richieste dirette dell'utenza;

e) la promozione di esperienze lavorative per favorire la conoscenza dei processi produttivi.

3. I servizi regionali sono articolati territorialmente in modo da garantire un efficace rapporto diretto con l'utenza.

4. I servizi per l'orientamento di cui al comma 2 possono essere realizzati dalla regione o, mediante convenzione, da soggetti dotati delle risorse umane e strumentali e dei requisiti fissati dalle normative regionali.

CAPO IV.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 8.

(Oggetto e tipologie di interventi).

1. La formazione professionale è parte del sistema formativo nazionale, concorrendo in modo specifico alla valorizzazione delle risorse umane, ed è strumento della politica attiva del lavoro e dello sviluppo produttivo e sociale. Essa si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica comunitaria, nazionale e regionale.

2. Le iniziative di orientamento-formazione per la qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento di ogni livello tecnico-professionale si realizzano mediante interventi corsuali per gruppi omogenei di utenza e interventi formativi personalizzati.

3. Gli interventi formativi personalizzati comprendono iniziative di formazione soggette a certificazione pubblica realizzate in ambito regionale, nazionale ed estero.

4. Le regioni, nei propri programmi e piani di formazione, prevedono le aree, i settori professionali e le modalità di attuazione anche degli interventi formativi personalizzati che intendono promuovere.

5. Rispetto alle utenze e ai livelli formativi gli interventi si distinguono in:

a) attività finalizzate all'inserimento lavorativo e destinate a giovani in transizione dalla scuola al lavoro dopo l'obbligo di istruzione e dopo la scuola secondaria superiore e l'università. Rientrano in tali attività quelle che tendono ad integrare la preparazione degli allievi della scuola secondaria superiore con conoscenze ed esperienze di natura professionale;

b) attività di formazione nel corso della vita professionale per adulti occu-

pati, inoccupati, disoccupati, in cassa integrazione guadagni; per titolari di contratti di formazione e lavoro o di contratti di apprendistato; per lavoratori autonomi, associati e liberi professionisti;

c) attività di formazione rivolte al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazione richiesti da specifica normativa.

ART. 9.

(Destinatari degli interventi formativi).

1. Gli interventi formativi sono rivolti a tutti i cittadini che abbiano adempiuto alla istruzione obbligatoria o che ne siano stati prosciolti, in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa, e mirano ad offrire opportunità formative ricorrenti lungo l'intero arco della vita di lavoro.

2. Per favorire la scelta e l'accesso ai diversi tipi di iniziative formative, le regioni garantiscono l'eguaglianza di opportunità tra i cittadini, senza discriminazioni di sesso, di condizioni sociali o di altro tipo.

3. Allo scopo di realizzare i principi di parità di trattamento nell'accesso al lavoro, possono essere riservate azioni formative esclusivamente a persone di sesso femminile.

4. Negli interventi formativi possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

5. Le regioni favoriscono la partecipazione dei soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché di soggetti a rischio di emarginazione, alle iniziative di formazione professionale, per agevolarne l'integrazione sociale e l'inserimento professionale nel mondo produttivo, anche attraverso corsualità specifiche.

6. Le regioni, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, realizzano interventi formativi per coloro che sono ristretti negli istituti di prevenzione e di pena, per minori e adulti.

7. Le regioni, d'intesa con il Ministero della difesa, realizzano interventi formativi o favoriscono l'accesso alle iniziative formative già programmate a favore dei militari di leva presenti nel territorio regionale.

8. L'iscrizione alle iniziative formative è gratuita. Le regioni possono richiedere la partecipazione finanziaria degli utenti.

ART. 10.

(Progettazione degli interventi formativi).

1. Tutti gli interventi formativi vengono predisposti in forma progettuale.

2. Gli interventi sono progettati in relazione a processi ed aree professionali e nel rispetto dei criteri seguenti:

a) interazione con il sistema produttivo favorendo l'alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro;

b) unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni provvedono ad istituire una apposita commissione tecnica presso l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) con il compito di determinare:

a) i criteri per la definizione degli obiettivi formativi professionali connessi alle competenze determinate a livello nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 19;

b) i requisiti minimi di accesso alle varie tipologie formative in rapporto ai singoli profili professionali;

c) la durata minima e massima dei singoli percorsi formativi in rapporto ai requisiti di ingresso degli utenti e ai profili professionali di riferimento;

d) i criteri di predisposizione delle prove di qualifica e di accertamento della professionalità acquisita o posseduta.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, per il

proprio territorio, gli indirizzi cui deve corrispondere la progettazione delle attività formative nonché:

- a) i profili professionali per cui è possibile attivare iniziative di formazione;
- b) i requisiti di ammissione alle iniziative e ai diversi cicli di esse;
- c) i titoli di studio e i requisiti professionali per le risorse umane impegnate nella attività di formazione;
- d) i requisiti qualitativi minimi delle strutture presso cui vengono realizzate attività formative.

5. Il progetto degli interventi formativi viene elaborato dai soggetti di cui all'articolo 11 nel rispetto e in conformità agli indirizzi di cui al comma 4 del presente articolo e sottoposto alla approvazione della regione o degli enti da essa delegati. Il progetto deve contenere gli elementi seguenti:

- a) analisi dei fabbisogni formativi in rapporto a specifici sbocchi occupazionali in coerenza con i programmi regionali;
- b) indicazione puntuale degli sbocchi lavorativi;
- c) la struttura organizzativa e contenutistica delle iniziative nonché i criteri di valutazione dei risultati formativi;
- d) eventuali forme di alternanza tra formazione e lavoro;
- e) il piano dei costi.

ART. 11.

(Soggetti gestori).

1. I progetti formativi di cui all'articolo 10 sono realizzati:

- a) dalle regioni o dai soggetti territoriali subregionali delegati;
- b) dagli enti di formazione senza fine di lucro ed emanazioni:
 - 1) delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori;

- 2) del movimento cooperativo;
- 3) di associazioni con finalità formative e sociali;
- 4) di imprese e loro consorzi;
- c) da organismi aventi tra i loro fini la formazione professionale;
- d) da imprese e loro consorzi.

2. Per rendere la gestione delle strutture formative pubbliche, di cui al comma 1, lettera a), più funzionali agli obiettivi dei programmi e dei piani, le regioni possono determinare forme istituzionali che ne consentano un regime di autonomia contabile ed organizzativa e la possibilità di utilizzare personale mediante rapporti di lavoro privatistici e mediante collaborazioni professionali.

3. Gli organismi di cui al comma 1, lettera c), possono realizzare, mediante convenzione con la regione, interventi formativi ad esclusione di quelli finalizzati al primo inserimento lavorativo.

ART. 12.

(Ambiti operativi delle strutture formative).

1. Alle strutture formative della regione e degli enti di formazione o di loro forme associative, dotate di risorse umane e strumentali ritenute idonee dalle regioni, possono essere affidati, oltre alla realizzazione di interventi formativi:

- a) attività di ricerca finalizzata alla progettazione e alla programmazione formativa;
- b) attività di sperimentazione didattica;
- c) servizi di orientamento professionale;
- d) servizi di osservazione di fenomeni attinenti al mercato del lavoro;
- e) attività di progettazione formativa e di informazione, assistenza, consulenza sulle politiche formativo-occupazionali anche a favore delle imprese e di terzi;

f) l'accertamento della professionalità di cui all'articolo 14 della legge 18 febbraio 1987, n. 56.

ART. 13.

(Interazione tra sistema formativo e sistema produttivo).

1. La regione favorisce le interazioni operative tra strutture formative e strutture produttive.

2. La regione può incentivare lo svolgimento, tramite specifica convenzione, di periodi di formazione in azienda per le attività finalizzate al reinserimento di lavoratori in mobilità anche mediante la concessione di contributi alle imprese.

3. Imprese e loro consorzi, mediante convenzione con la regione, possono realizzare:

a) stages formativi;

b) iniziative formative destinate alla riqualificazione, all'aggiornamento, al perfezionamento e alla specializzazione del personale delle aziende stesse, frutto di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) iniziative formative finalizzate a specifiche occasioni d'impiego;

d) azioni formative rivolte a titolari di contratto di formazione e lavoro o agli apprendisti.

4. Le imprese possono accedere ai servizi resi dalle strutture formative di cui all'articolo 12, comma 1, e possono, in collaborazione con esse, realizzare gli interventi formativi di cui al presente articolo.

5. Per il periodo di formazione gli allievi hanno diritto:

a) alla prestazione sanitaria, prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

b) alle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

6. Alle imprese e al loro personale deve essere assicurata la copertura dai rischi di responsabilità civile.

ART. 14.

(Interazione tra sistema formativo professionale e sistema scolastico).

1. Il sistema regionale di formazione professionale è organizzato in coerenza con il sistema scolastico generale, quale risulta dalle leggi statali. A coloro che abbiano conseguito l'attestato di qualifica è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore, nell'indirizzo più coerente al contenuto professionale dell'attestato formativo. Coerentemente, a coloro che abbiano terminato uno o più anni della scuola secondaria superiore è data la facoltà di accesso ai corsi di formazione professionale. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono definiti:

a) le corrispondenze tra attestati di qualifica ed indirizzi scolastici di destinazione;

b) i vari livelli di accesso alle classi della scuola secondaria superiore in funzione dell'attestato di qualifica conseguito;

c) le modalità di accesso dalla scuola secondaria superiore alla formazione professionale;

d) i contenuti formativi (parte integrante o aggiuntiva del *curriculum*) minimi da realizzare.

2. Le regioni, mediante apposite convenzioni con le autorità scolastiche competenti, promuovono attività di orientamento e di formazione professionale da realizzarsi in modo congiunto fra le strutture scolastiche di ogni ordine e grado prevedendo anche il reciproco utilizzo di strumenti didattici, e i soggetti gestori di formazione professionale di cui all'articolo 11.

ART. 15.

(Convenzioni).

1. Le regioni, per la realizzazione delle attività formative da parte degli enti, de-

gli organismi e delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, dopo aver verificato l'idoneità delle risorse umane e strumentali, adottano l'istituto della convenzione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4.

2. La convenzione determina competenze e responsabilità reciproche in ordine alla progettazione, alla gestione ed alle verifiche amministrative e formative.

3. La convenzione con le autorità scolastiche:

a) fissa gli oneri, in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, a carico delle due parti;

b) determina gli eventuali rispettivi obblighi, nei confronti degli utenti, conseguenti alle iniziative formative;

c) stabilisce le modalità organizzative delle attività oggetto di convenzione;

d) indica, con riferimento alle specifiche iniziative, i soggetti gestori di formazione professionale, di cui all'articolo 11 e gli istituti scolastici, fra cui si attiva la collaborazione.

4. La convenzione con le imprese:

a) fissa gli oneri finanziari a carico delle due parti, assicurando la partecipazione ai costi dell'impresa interessata;

b) determina gli eventuali obblighi nei confronti degli utenti conseguenti alle iniziative formative;

c) stabilisce gli indirizzi metodologici, le modalità per l'accertamento dei livelli professionali raggiunti, nonché le condizioni per l'eventuale rilascio degli attestati regionali;

d) può prevedere determinate attività formative da svolgersi in collaborazione con le strutture formative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta e tassa.

ART. 16.

(Prove di verifica ed attestati di qualifica).

1. Al termine degli interventi di formazione professionale gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove di verifica finali per l'accertamento del conseguimento degli obiettivi fissati.

2. Le commissioni per l'accertamento del conseguimento di qualifica sono composte nei modi stabiliti dalle leggi regionali e dovranno includere anche esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione.

3. L'attestato di qualifica, rilasciato dalla regione, ha valore legale e deve essere valutato nella formazione della graduatoria dei pubblici concorsi relativi a figure professionali cui la qualifica attestata sia riconducibile.

ART. 17.

(Documento di formazione).

1. È istituito come appendice al libretto di lavoro il documento di formazione, nel quale sono:

a) descritte le azioni formative, iniziali e continue, alle quali i titolari hanno partecipato;

b) annotate le competenze professionali acquisite con le esperienze di lavoro.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il modello di documento di formazione.

3. Ogni attestazione è inserita dagli uffici del lavoro, su richiesta del lavoratore, corredata da documentazione opportuna.

ART. 18.

(Diritti degli allievi).

1. La frequenza di corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei

corsi scolastici ai fini dall'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.

2. La facoltà di differire il servizio militare di leva e le agevolazioni previste per i lavoratori studenti dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 19.

(Competenze dello Stato).

1. Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) la definizione degli *standard* formativi relativi ai profili professionali individuati secondo quanto definito all'articolo 10, comma 3;

b) i rapporti con il Fondo sociale europeo nonché, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale, l'inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organismi internazionali, dei piani e dei programmi formativi da attuarsi col concorso dei fondi comunitari o internazionali;

c) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero, alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;

d) le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, finalizzate alla innovazione del sistema di formazione professionale, da definirsi mediante specifico programma pluriennale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale di cui all'articolo 2, e di quelle di indirizzo e coordinamento del settore;

e) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;

f) il concorso finanziario ai piani di formazione degli operatori della formazione professionale, promossi d'intesa con le regioni in coerenza con i piani pluriennali di sviluppo, di cui all'articolo 2;

g) la definizione di parametri nazionali di riferimento per la valutazione dell'efficacia degli interventi formativi anche in rapporto agli *standard* europei;

h) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni.

ART. 20.

(Assistenza tecnica dell'ISFOL).

1. Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facoltà di avvalersi delle attività di ricerca e dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

2. L'ISFOL, con l'eventuale apporto delle università e di istituti particolarmente qualificati, progetta e realizza, a richiesta delle regioni, attività di formazione per le aree e i ruoli professionali manageriali del settore della formazione professionale.

ART. 21.

*(Relazione annuale
sulla formazione professionale).*

1. Le regioni e l'ISFOL inviano al Ministero del lavoro e della previdenza so-

ciale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette le predette relazioni alla commissione centrale per l'impiego e al comitato di coordinamento delle regioni di cui all'articolo 24.

CAPO V.

AGENZIE PER L'IMPIEGO

ART. 22.

(Competenze statali e regionali in materia di agenzie per l'impiego).

1. L'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

« ART. 24 — *Istituzione delle agenzie regionali per l'impiego.* — 1. Le regioni emanano leggi isitutive delle agenzie regionali per l'impiego disciplinandone ambiti, funzioni, competenze e struttura organizzativa.

2. L'agenzia regionale per l'impiego, nella sua qualità di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego, operando in coordinamento con gli osservatori regionali del lavoro, nonché con i servizi preposti all'orientamento e alla formazione professionale.

3. L'agenzia regionale per l'impiego svolge ogni attività utile al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro;

d) sottoporre ai competenti organi regionali e alla commissione regionale per l'impiego proposte e programmi di politica attiva del lavoro.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, fissa gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività delle agenzie regionali per l'impiego, per il coordinamento tra le stesse, nonché direttive in ordine al coordinamento delle attività delle agenzie regionali per l'impiego con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

CAPO VI.

ORGANI CONSULTIVI DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SULLE POLITICHE FORMATIVO-OCCUPAZIONALI

ART. 23.

(Commissione centrale per l'impiego).

1. La commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la commissione centrale per l'impiego è integrata dal presidente dell'ISFOL e dal direttore generale dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.

3. I pareri della commissione sono obbligatori per le materie di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), d), e), f).

ART. 24.

(Comitato di coordinamento degli assessori regionali).

1. È istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il comi-

tato di coordinamento degli assessori regionali al lavoro e alla formazione professionale.

2. Il comitato di cui al comma 1 esprime parere obbligatorio:

a) per le materie di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b), d), f), g), h);

b) sulla formulazione dei pareri italiani su decisioni e regolamenti comunitari relativi al Fondo europeo di sviluppo;

c) per la materia di cui al comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge.

CAPO VII.

RELAZIONI ANNUALI DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SULLE POLITICHE FORMATIVO-OCCUPAZIONALI

ART. 25.

(Valutazione delle misure di sostegno all'occupazione).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi dei dati risultanti dall'attività di osservazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 3, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL, fornisce valutazioni di efficacia ed efficienza, da utilizzarsi nella elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 26, relativamente alle misure nazionali adottate per la promozione, l'incremento e il mantenimento dell'occupazione e per lo sviluppo della imprenditorialità, nelle forme singole o associate.

ART. 26.

(Relazione annuale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle politiche formativo-occupazionali).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento, in allegato alla tabella del

bilancio di previsione, una relazione sullo stato delle politiche formativo-occupazionali definite nell'articolo 1. Tale relazione è elaborata tenendo conto:

a) delle rilevazioni, stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro realizzate dall'osservatorio nazionale e dagli osservatori regionali di cui all'articolo 3;

b) delle relazioni delle regioni e dell'ISFOL sulla formazione professionale, previste dall'articolo 21;

c) delle relazioni delle regioni sulle misure per l'occupazione di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge.

2. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è abrogato.